



# **ELENCHI PRIORITARI A.S. 2011/2012**

**D. L. n. 70/2011 – Legge 106/2011**


**D.M. n. 92 del 12/10/2011**

**Presentazione della domanda  
entro il 2 novembre 2011**

## **ATTENZIONE!**

**La domanda deve essere presentata anche da parte degli aspiranti che erano già inseriti negli elenchi prioritari predisposti per l'a.s. 2010/2011.**

## **SCHEDA**



**I BENEFICI****PRECEDENZA ASSOLUTA**

Riconosciuta nell'assegnazione delle **supplenze** attribuite dal **Dirigente scolastico**:

- per la **sostituzione di personale assente**
- per la copertura dei **posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre**

Sono costituiti a tale fine **ELENCHI PRIORITARI** per **tutti gli insegnamenti o profili** per cui si è inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento docenti e permanenti/provinciali ATA**

**VALUTAZIONE****personale docente e educativo**

- ✓ intero **anno scolastico**
- ✓ nell'ambito della **graduatoria ad esaurimento relativa al posto/classe di concorso** in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico **2010/2011** o in uno dei due anni scolastici precedenti

**personale ATA**

- ✓ come minimo lo stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico **2010/2011** o in uno dei due anni scolastici precedenti
- ✓ nell'ambito delle **graduatorie permanenti dei 24 mesi relative al profilo professionale** in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico **2010/2011** o in uno dei due anni scolastici precedenti
- ! anche per il **raggiungimento del requisito di servizio** (24 mesi) necessario per l'inclusione

**INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA**

**modalità agevolate** di acquisizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria spettante, come da convenzione INPS-MIUR

## I REQUISITI PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PRIORITARI

**1. Essere inseriti  
a pieno titolo  
nell'a.s. 2011/2012**

### **Personale docente**

- ✓ nelle graduatorie provinciali ad esaurimento

### **Personale ATA:**

- ✓ nelle graduatorie permanenti (24 mesi)
- ✓ nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni)

+

**2. Aver prestato servizio  
nel Triennio 2008/2011**

con contratto a tempo determinato per:

- ✓ **supplenza annuale**
- ✓ **supplenza fino al termine delle attività didattiche**
- ✓ **supplenza temporanea di almeno 180 giorni** continuativi nella stessa istituzione scolastica

relativo a classe di concorso, posto o profilo professionale **per cui si è attualmente inseriti nelle graduatorie di cui al punto 1**

+

**3. Non aver potuto stipulare  
nell'anno scolastico 2011/2012**

- ✓ **la stessa tipologia di contratto** sottoscritto nel triennio 2008/2011 per carenza di posti disponibili

**oppure**

- ✓ **aver stipulato un contratto per orario inferiore** a quello di cattedra o posto intero in mancanza di disponibilità di cattedre o posti interi

**ATTENZIONE !!****RIENTRANO  
TRA I BENEFICIARI**

- !** I supplenti che **nell'anno scolastico 2011/2012** hanno **rinunciato ad una proposta** di assunzione per **orario non intero** assegnato a seguito di scorrimento:
- ✓ **delle graduatorie ad esaurimento dei docenti e permanenti/provinciali del personale ATA**
  - ✓ **delle correlate graduatorie di circolo/istituto** (anche se in provincia diversa)

**SONO ESCLUSI  
DAGLI ELENCHI**

- !** **I supplenti che hanno rinunciato o che rinuncino nell'a.s. 2011/2012** a stipulare un contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche ad **orario intero** assegnato a seguito di scorrimento:
- ✓ **delle graduatorie ad esaurimento dei docenti e permanenti/provinciali del personale ATA**
  - ✓ **delle correlate graduatorie di circolo/istituto** (anche se in provincia diversa)
- !** Il personale con contratto a **tempo indeterminato**
- !** Il personale collocato a **riposo** dal 1° settembre 2011

## LA PRECEDENZA ASSOLUTA E I PROGETTI REGIONALI

### La precedenza assoluta

- ✓ La **precedenza assoluta** viene riconosciuta:
  - ! **per tutti gli insegnamenti/profili professionali** per i quali l'aspirante è inserito in graduatorie ad esaurimento del personale docente o in graduatorie permanenti/provinciali del personale ATA
  - ! nell'attribuzione delle **supplenze temporanee**:
    - in **sostituzione di personale assente**
    - per la copertura dei **posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre**

### Il completamento dell'orario

- ✓ La precedenza è riconosciuta **anche per il diritto al completamento dell'orario**
- ! Il completamento può avvenire **solo** nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.

### Gli elenchi prioritari

- ✓ Al fine di assicurare il diritto alla precedenza sono costituiti **elenchi prioritari** che i dirigenti scolastici dovranno utilizzare per assegnare le supplenze temporanee prima di ricorrere alle graduatorie di circolo/istituto.
  - ! Gli elenchi prioritari **sono utilizzabili solo a partire dalla data della loro pubblicazione** (art. 6)
  - ! Fino a tale data le supplenze temporanee sono attribuite a pieno titolo scorrendo le "normali" graduatorie di circolo e di istituto.
  - ! **Le supplenze temporanee assegnate** prima dell'entrata in vigore degli elenchi prioritari **utilizzando le graduatorie di circolo/istituto, sono mantenute** (conservano la loro validità) fino al termine indicato nel relativo contratto (non devono essere revocate), anche ai fini di eventuali proroghe o conferme.
- ✓ E' possibile, in alternativa, essere assunti per lo svolgimento di incarichi nell'ambito dei **progetti attivati dalle Regioni in convenzione** con gli uffici scolastici Regionali. A tale fine è prevista apposita **dichiarazione di disponibilità** nell'ambito del modello di domanda.

### ATTENZIONE !!

**La precedenza assoluta non riguarda le assunzioni sui posti vacanti e/o disponibili** per le quali sono stipulati contratti di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche con le procedure ordinarie

## LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

- ✓ Al personale inserito negli elenchi prioritari è riconosciuta per l'a.s 2011/2012 la medesima valutazione del **servizio prestato nell'anno scolastico 2010/2011 o in uno dei due anni scolastici precedenti**
- ! **In alternativa** il punteggio viene attribuito, a domanda, sul posto, classe di concorso o profilo nel quale l'interessato ha prestato servizio nell'a.s. **2011-2012, in relazione all'effettiva durata**

### Al personale docente

- ✓ è riconosciuta la valutazione dell'**intero anno scolastico** nell'ambito della graduatoria ad esaurimento **relativa al posto/classe di concorso** in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico **2010/2011** o in uno dei due anni scolastici precedenti

### Al personale ATA

- ✓ la valutazione del servizio ha riflesso esclusivamente nell'ambito delle **graduatorie "dei 24 mesi"** (le graduatorie ad esaurimento provinciali non sono, infatti, soggette ad aggiornamento) **relative al profilo professionale** in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico **2010/2011** o in uno dei due anni scolastici precedenti, e comporta un duplice effetto:
  - nei riguardi del **personale che è già inserito** nelle graduatorie permanenti al momento del loro aggiornamento è riconosciuto **come minimo lo stesso punteggio ottenuto per il servizio** prestato nell'a.s. **2010/2011** oppure, nei casi di ridotta o mancata prestazione del servizio, negli aa.ss. **2008/2009** (se beneficiario dei DD.MM. 82 e 100/2009) o **2009/2010** (se beneficiario dei DD.MM.68 e 80/2010)
  - per il **personale che non è inserito** nelle graduatorie permanenti la valutazione è utile:
    - sia per il **raggiungimento del requisito di servizio** (24 mesi) necessario per l'inclusione
    - sia per l'attribuzione del **punteggio**

### Per i periodi di mancata prestazione del servizio

- ! la valutazione ha effetto esclusivamente ai fini:
  - del riconoscimento del punteggio nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
  - del riconoscimento del punteggio e del raggiungimento del requisito di servizio (24 mesi) nelle graduatorie permanenti del personale ATA

## LA DOMANDA E L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PRIORITARI

- ✓ Per l'a.s. **2011/2012** sono costituiti **nuovi elenchi prioritari**.
- ✓ **L'inserimento deve essere richiesto** dagli interessati mediante l'apposito **modello di domanda**, distinto per il personale docente e ATA.

### La domanda

- ! deve essere presentata **entro il 2 novembre 2011** (ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla rete Intranet e Internet del MIUR) anche da parte degli **aspiranti già inseriti** negli elenchi prioritari dell'**a.s. 2010/2011**
- ! deve essere indirizzata all'Ufficio scolastico della provincia prescelta (vedi paragrafo seguente)
- ! deve essere **consegnata a mano**, o spedita con **raccomandata a R.** (fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale), **alla scuola** in cui è stato prestato il servizio che dà titolo ad accedere agli elenchi prioritari nell'a.s. **2010/2011 oppure**, nei casi di mancata prestazione del servizio, **nell'ultimo anno utile del triennio 2008/2011**

### L'inserimento negli elenchi

- ✓ E' effettuato in rigoroso **ordine di graduatoria**, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenzae possedute:
  - dai **docenti**, nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza
  - dal **personale A.T.A.**, nella graduatoria permanente (24 mesi) e, in subordine nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni).
- ✓ Gli elenchi sono predisposti con **carattere provinciale o sub provinciale**, e suddivisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale

### I controlli

- ✓ La scuola, prima di trasmettere la domanda all'Ufficio territoriale in indirizzo, effettua i **controlli** in merito al possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati utilizzando una **apposita funzione del sistema informativo**. Eventuali discordanze con i dati presenti al sistema sono valutate e verificate dall'USP a cui è indirizzata la domanda, che provvederà a pubblicare l'eventuale elenco degli aspiranti non ammessi.



## LA SCELTA DELLA PROVINCIA E DEI DISTRETTI

### La provincia

- ✓ Si può **scegliere** l'inclusione nella **provincia**:
  - in cui si è inseriti nell'a.s. 2011/2012 nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti o permanenti/provinciali del personale ATA
  - in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto nell'a.s. 2011/2012
- ! I docenti che hanno **già stipulato un contratto** di supplenza fino al termine delle attività didattiche **su spezzone**, devono presentare la domanda ai fini del completamento, **nella provincia in cui sono in servizio**

### I distretti

- ✓ Gli interessati dovranno **indicare nella domanda i distretti in cui intendono prestare servizio con il vincolo di un numero minimo** da rispettare sulla base del seguente criterio (vedi specifico allegato al DM 92/2011):
  - **almeno 2** distretti se la provincia ne comprende da 2 a 5
  - **almeno 3** distretti se la provincia ne comprende da 6 a 10
  - **almeno 4** distretti se la provincia ne comprende da 11 a 16
  - **almeno 5** distretti se la provincia ne comprende oltre 16
- ✓ Per agevolare le convocazioni e lo svolgimento del servizio da parte dei supplenti, sono **costituiti elenchi a carattere provinciale o sub provinciale** divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale

### Supplenze brevi

- ! La richiesta di essere assunti con precedenza assoluta anche per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, **non è obbligatoria, e deve essere formulata espressamente**. A tale fine **può** essere indicato **un solo distretto** nell'ambito di quelli prescelti per le altre tipologie di supplenza.
- ! Ne deriva che **i dirigenti scolastici, per le supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, dovranno utilizzare nell'ordine:
  - 1.** i docenti inclusi nell'**elenco prioritario** che hanno chiesto di essere utilizzati anche per tali tipologie di supplenze
  - 2.** i docenti inseriti nelle **graduatorie di circolo** che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni (art. 7, comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007)
  - 3.** i restanti docenti inseriti nelle graduatorie di circolo

## L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI

Da quando  
si utilizzano  
i nuovi elenchi

- ! Gli elenchi prioritari **producono effetti solo a partire dalla data della loro pubblicazione** (art. 6 del D.M. 92)
- ! Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti i **contratti di supplenza già stipulati** in base ad esse **conservano la loro validità**, anche ai fini di eventuali proroghe.
- ! Ne deriva che:
  - ☞ non devono essere revocate **le supplenze temporanee assegnate** prima dell'entrata in vigore degli elenchi prioritari **utilizzando le graduatorie di circolo/istituto**
  - ☞ tali supplenze sono mantenute fino al termine indicato nel relativo contratto, e devono essere prorogate o confermate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle supplenze, qualora si protragga l'assenza del docente che le ha originate

La precedenza  
nelle supplenze

- ✓ Gli **elenchi prioritari** sono utilizzati con **precedenza assoluta** per l'assegnazione:
  - ☞ di **supplenze temporanee in sostituzione di personale assente**
  - ☞ di **supplenze temporanee** per la copertura dei **posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre**
- ! La precedenza assoluta per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria **deve essere richiesta espressamente.**
- ✓ La precedenza è riconosciuta **anche ai fini del diritto al completamento dell'orario.**
- ✓ Gli aspiranti beneficiari dei provvedimenti sono inclusi negli elenchi di **tutti gli insegnamenti/profili professionali** per cui risultano inseriti in graduatorie ad esaurimento (docenti) o permanenti/provinciali (ATA);
- ✓ **Per quanto non espressamente disciplinato dal D.M. 92/2011 valgono** le disposizioni dei **Regolamenti** per le supplenze (D.M. 131/2007 e D.M. 430/2000).

La consultazione  
degli elenchi da  
parte delle scuole

- ✓ Per la consultazione degli elenchi prioritari le scuole:
  - ☞ utilizzano apposite **procedure informatiche** al fine di verificare lo stato di occupazione o disoccupazione degli aspiranti inclusi
  - ☞ sono tenute alla registrazione immediata dei contratti stipulati e delle rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.

## I VINCOLI E LE SANZIONI

- ✓ I supplenti inseriti negli elenchi prioritari sono **obbligati ad accettare**, nell'ambito territoriale prescelto, **qualunque proposta di supplenza che deriva dallo scorrimento degli elenchi**.
- ✓ I docenti in servizio nella scuola dell'infanzia e primaria per **supplenze di durata fino a 10 giorni**, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
- ✓ Coloro che sono impegnati in **progetti Regionali**, non possono accettare supplenze temporanee durante lo svolgimento degli stessi, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.

**E' ammessa la rinuncia  
e non sono  
applicate penalizzazioni**

- ✓ Nei casi di **rinuncia** alla supplenza, anche in corso:
  - **per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche** che si rendesse disponibile successivamente
  - **per partecipare ai progetti Regionali**
- ✓ **Non è penalizzato** il docente che **rinuncia** alla proposta di contratto qualora sia **già impegnato per una supplenza** temporanea conferita dalle graduatorie di circolo/istituto in cui risulti incluso
- ✓ E' consentito rifiutare supplenze che diano diritto a uno **stipendio inferiore all'indennità di disoccupazione** al momento spettante
- ✓ Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare:
  - ! nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore
  - ! nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore
  - ! per il personale ATA, fino a 21 ore.

**SI VIENE CANCELLATI  
DAGLI ELENCHI PRIORITARI  
e si perdono tutti i benefici  
previsti dalla legge  
nei casi**

- !** Di **rinuncia immotivata o senza giustificato motivo** a una proposta di contratto conseguente allo scorrimento degli elenchi prioritari
- !** Di **rinuncia ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche** a seguito di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/permanenti e/o delle correlate graduatorie di istituto in presenza di posti che si sono resi disponibili successivamente alla compilazione degli elenchi.
- !** La rinuncia comporta la **decadenza da tutti i benefici** previsti dalla legge, cioè:
  - ☞ la **cancellazione** dagli elenchi prioritari e la conseguente perdita del diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze (è fatto salvo l'inserimento nelle "normali" graduatorie di istituto);
  - ☞ la **perdita** del diritto all'attribuzione **del punteggio** relativo all'intero anno scolastico (è fatta salva l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente svolto);
  - ☞ la **perdita** del diritto a percepire **l'indennità di disoccupazione** ordinaria.



Proponiamo di seguito due **schede sintetiche relative alle sanzioni** previste nei diversi casi di rinuncia ad una proposta di supplenza con riferimento rispettivamente:

- all'**inserimento** negli elenchi prioritari (prima scheda)
- alla **cancellazione** dagli elenchi prioritari del personale che vi risulta inserito (seconda scheda, alla pagina seguente)

**INSERIMENTO NEGLI ELENCHI PRIORITARI**  
**LE SANZIONI**

<b>IN CASO DI RINUNCIA A SUPPLENZA ANNUALE o FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE</b>		<b>LA DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI  E' ACCOLTA?</b>
<b>TIPOLOGIA DI GRADUATORIA</b>	<b>ORARIO SUPPLENZA</b>	
<b>GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DOCENTI PERMANENTE/PROVINCIALE ATA</b>	<b>Orario intero</b>	<b>NO</b> <b>l'aspirante è escluso</b>
	<b>Spezzone</b> in assenza di posti interi	<b>SI</b> <b>La domanda è accolta e l'aspirante è inserito</b>
<b>GRADUATORIE DI ISTITUTO di prima fascia correlate alle graduatorie ad esaurimento docenti permanenti/provinciali ATA</b>	<b>Orario intero</b>	<b>NO</b> <b>l'aspirante è escluso</b>
	<b>Spezzone</b> in assenza di posti interi	<b>SI</b> <b>La domanda è accolta e l'aspirante è inserito</b>

**CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI PRIORITARI  
E PERDITA DEGLI ALTRI BENEFICI PREVISTI DALLA L. 167/2009**

<b>MOTIVO</b>	<b>CANCELLAZIONE</b>
<b>RINUNCIA IMMOTIVATA</b> o senza giustificato motivo a una supplenza conseguente allo scorrimento degli elenchi prioritari (1), o alla sua proroga o conferma (di qualunque tipologia e durata)	<b>SI</b> <b>l'aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari</b>
<b>MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO</b> (dopo l'accettazione della supplenza)	<b>SI</b> <b>l'aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari</b>
<b>ABBANDONO DI UNA SUPPLENZA</b>	<b>SI</b> <b>l'aspirante è cancellato dagli elenchi prioritari</b>
<b>RINUNCIA O ABBANDONO DI SUPPLENZA PER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>accettare</b> una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche</li> <li>▪ <b>accettare</b>, entro il 30 aprile, una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre</li> <li>▪ <b>accettare</b> la partecipazione a un progetto Regionale</li> </ul>	<b>NO</b> <b>non è cancellato</b>
<b>RINUNCIA A SUPPLENZA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nel caso si sia già impegnati in altra supplenza, anche ad orario parziale</li> <li>▪ qualora la supplenza comporti una retribuzione inferiore all'indennità di disoccupazione spettante (2)</li> </ul>	<b>NO</b> <b>non è cancellato</b>
<b>RINUNCIA A PROGETTO REGIONALE (3)</b>	<b>NO</b> <b>non è cancellato</b>

**(1)** La rinuncia ad una supplenza temporanea assegnata dalle graduatorie di istituto (ad es. per insegnamenti in cui si è inseriti nella terza fascia) non ha effetti rispetto all'inclusione negli elenchi prioritari, ma, ovviamente, comporta le eventuali sanzioni previste dall'art. 8 del Regolamento sulle supplenze (D.M. 131/07).

**(2)** Ad esempio: in caso di indennità di disoccupazione pari al 60% della retribuzione intera, si possono rifiutare: nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA fino a 21 ore.

**(3)** La rinuncia, senza giustificato motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale da parte dei precari che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità comporta la **decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione**, qualora spettante, **ma non la cancellazione dagli elenchi prioritari**.